

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 283 - Area Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - **Approvazione delle procedure degli interventi a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura.**

PREMESSO che

* il D.lgs 30 aprile 1998 n. 173, art. 1, commi 3 e 4, ha istituito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici;

* il DM n. 401 del 11/9/1999 ha previsto le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs n. 173/98 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

* la Commissione Europea ha approvato con Decisione SG (99) D/981 del 9 novembre 1999 il regime di aiuti n. 307/B/98, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 173/98;

VISTI:

* il Reg. CE 1/2004 del 23 dicembre 2003, che riguarda gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie aziende attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compatibili con il mercato comune;

* la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 109/2005, che fissa le linee di indirizzo della politica energetica regionale prevedendo, tra l'altro, negli obiettivi di promuovere l'impiego di tecnologie finalizzate al risparmio energetico e l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;

* la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 842/2005, con la quale è stato adottato il "Documento di premessa per l'elaborazione del Documento Strategico Preliminare Regionale per la politica di coesione 2007-2013", che individua tra le priorità generali ed ineludibili la tutela dell'ambiente e del suolo, considera basilari per l'impianto strategico delle politiche regionali della Campania l'utilizzo di fonti alternative di energia e prevede di favorire l'utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale;

* la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 846/2005, con la quale è stato approvato il Complemento di Programmazione del POR aggiornato, con gli obiettivi della politica agricola regionale;

* la Comunicazione della Commissione Com(2005)628 del 7.12.2005 "Piano d'azione per la biomassa", nella quale il sostegno allo sviluppo di fonti rinnovabili e alternative, quali la produzione di biomassa, è indicato tra gli obiettivi prioritari delle politiche strutturali e di coesione e gli Stati membri sono esortati a sfruttare queste possibilità di sviluppo e di diversificazione dell'economia rurale.

CONSIDERATO che:

* l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, per il perseguimento delle finalità delle politiche energetiche regionali stabilite nei predetti atti, ha predisposto il documento "Procedure degli interventi a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura", allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

* gli interventi previsti dal suddetto documento interessano le aziende agricole e sono tesi a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente come attività sussidiaria all'attività agricola principale, assicurando sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale;

* le aziende agricole beneficiarie degli interventi sono tenute al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di utilizzazione di energia da fonti rinnovabili;

* le iniziative previste dal documento in questione consentono il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, a fronte delle risorse disponibili pari a euro 1.990.941,2, acquisite al Bilancio regionale al capitolo 1168 delle entrate ed al correlato capitolo delle spese 3174 dell'UPB 2.77.193 esercizio finanziario anno 2005;

* le procedure oggetto del presente provvedimento, predisposte dal Settore Interventi per la Produzione Agricola, sono coerenti con l'art. 4 del Reg. CE 1/2004;

* il Settore Interventi per la Produzione Agricola ha accertato la registrazione della notifica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Reg. CE 1/2004, con il n. XA 74/2005 e la sua pubblicazione su internet alla pagina:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/xa7405_it.pdf ;

RITENUTO

* che il documento “Procedure degli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura” predisposto dal Settore Interventi per la Produzione Agricola consente il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi in materia di risparmio energetico sopra richiamati;

* che la copertura finanziaria, come accertato dal Settore Interventi per la Produzione Agricola, è assicurata dalle economie di spese correlate ad entrate con vincoli di destinazione già accertate sull’UPB 2.77.193, capitolo 3174 dell’esercizio finanziario anno 2005, che ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a, della L.R. 7/2002 sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno successivo ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d, della suddetta legge;

* di poter procedere all’approvazione del documento “Procedure degli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura” e di disporre l’attuazione dei conseguenti adempimenti, salvo diverso avviso manifestato dalla Commissione europea,

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate,

* di approvare il documento “Procedure degli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura”, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di demandare all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA l’esecuzione di tutti gli adempimenti al fine di dare piena attuazione alla presente deliberazione e l’emanazione di successive direttive che dovessero rendersi necessarie;

* di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai competenti Settori dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, nonché all’Unità Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania www.sito.regione.campania.it ;

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

PROCEDURE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DEL RISPARMIO ENERGETICO IN AGRICOLTURA.

PREMESSA

La nuova programmazione dei fondi strutturali ha dato particolare rilevanza alla protezione dell'ambiente e alla promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.

A partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 e, successivamente, nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, è stata riconosciuta l'importanza di una visione integrata degli interventi, che coniugasse l'ambiente, l'economia e la società. Nei 10 anni che separano il Vertice di Rio da quello di Johannesburg del 2002, si susseguono gli impegni globali verso lo sviluppo sostenibile anche attraverso l'adozione del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.

A livello europeo, lo sviluppo sostenibile viene annoverato tra gli obiettivi dell'UE nel Trattato di Maastricht, e si concretizza in un processo di riforma della politica agricola in cui il ruolo stesso dell'agricoltura viene rivisto in funzione delle nuove esigenze socio-economiche. Infatti, l'agricoltura viene definita multifunzionale in quanto non si limita alla sola funzione di produrre cibo e fibre ma svolge anche numerosi altri compiti.

Nel concetto di agricoltura polifunzionale rientrano, quindi, attività agroambientali di conservazione, manutenzione e ripristino del territorio, la diversificazione della produzione primaria con, ad esempio, le colture "no-food", e le diverse possibili articolazioni delle attività agrituristiche in senso stretto (ospitalità rurale, ristorazione, occasioni sportive e di occupazione del tempo libero, turismo equestre). L'aspetto più significativo del cambiamento è rappresentato da una vera e propria terziarizzazione dell'azienda agricola che, in ben determinati contesti, può erogare servizi in campo socio-sanitario, iniziative culturali o rispondere ad un mercato emergente determinato dalle energie rinnovabili.

L'agricoltura può diventare, quindi, anche un buon fornitore di materie da utilizzare per la produzione di energia ecocompatibile: le biomasse e le coltivazioni no-food possono diventare gli strumenti per avere energia pulita.

In tal senso una prima svolta è rappresentata dal Decreto Legislativo 173/98 che all'art. 1 ha previsto di incentivare in agricoltura l'uso di energie rinnovabili. Tra queste la leadership appartiene alle biomasse.

Le biomasse, formandosi attraverso la fotosintesi, costituiscono un "serbatoio di energia solare" che si riproduce con continuità e nei tempi brevi dei cicli biologici e che, pertanto, può a tutti gli effetti essere considerata una fonte di energia rinnovabile e, sostituendo combustibili fossili, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂.

Tuttavia, il contributo delle energie rinnovabili e delle biomasse va ben oltre la riduzione delle emissioni di gas climalteranti prodotte dall'uso di combustibili fossili. Il loro utilizzo, infatti, coinvolge molti aspetti delle attività produttive e determina esternalità a favore dell'inquinamento atmosferico, della difesa del suolo, dello sviluppo rurale, dell'occupazione e della corretta gestione dei rifiuti.

Infatti, l'incentivazione all'utilizzo e alla produzione di biomasse può contribuire alla riqualificazione economico produttiva delle aree rurali che oggi vivono un fenomeno di diminuzione dei redditi e di crescente spopolamento.

La ricolonizzazione di terreni marginali, spesso lasciati incolti per motivi di non economicità delle produzioni a destinazione alimentare o per saturazione dei mercati agricoli tradizionali, con colture agricole forestali a rapida rotazione (Short Rotation Forestry SRF) a destinazione energetica potrebbe portare innumerevoli vantaggi. Molti terreni a rischio di erosione, soprattutto collinari e montani, verrebbero infatti preservati da fenomeni di degrado e di erosione da cui potrebbero scaturire processi di desertificazione, dissesto idrogeologico, incendi e riduzione della biodiversità.

Un ulteriore elemento da considerare è poi la possibilità di produrre energia a partire da materie secondarie tra le quali: scarti di lavorazione del legno, residui e sottoprodotti delle colture erbacee e arboree, residui derivanti dalle operazioni di cura e manutenzione dei boschi (ramaglia e frascami), residui agroindustriali (vinacce, sanse esauste, gusci e noccioli etc.), che potrebbero non avere altra destinazione.

La necessità di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta di fatto uno specifico adempimento assunto dall'Italia, sia in ambito internazionale (Protocollo di Kyoto, Conferenza di Rio) sia europeo (Libro Bianco UE sulle risorse energetiche rinnovabili), al fine di diminuire le emissioni di gas ad effetto serra derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili.

DEFINIZIONI

BIOMASSA: si intende per biomassa qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi. In pratica, essa può derivare da cascami, rifiuti o sottoprodotti organici, o essere prodotta esplicitamente per scopi energetici come cannette palustri, short rotation forestry, sementi oleose, ecc.

La legislazione italiana ha definito le biomasse combustibili con il DPCM 8 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale N. 60 del 12 marzo 2002) recante: "Caratteristiche merceologiche della biomassa quale combustibile e le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione", così come modificato dal DPCM 8 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale N. 295 del 17 dicembre 2004).

AZIENDE AUTOPRODUTTRICI: sono considerate autoproduttrici le imprese che producono individualmente o collettivamente energia destinata al proprio consumo interno, come attività sussidiaria all'attività principale.

STRUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- Legge n. 10 del 9 gennaio 1991: Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Dl.lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 05-06-1998) art.1, commi 3 e 4;
- DM n. 401 del 11/9/1999 (G.U. n. 260 del 5/11/1999), Norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.L.vo 30 aprile 1998 n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

- Decisione della commissione europea SG (99) D/8911, del 9 novembre 1999, che approva il regime di aiuto n. 307/B/98 attuativo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- DM n. 156409 del 8 novembre 2001 con il quale è stata trasferita alla Regione Campania la somma di € 1.990.941,22 per le iniziative disciplinate dal d.lgs. 173/98 art. 1 commi 3 e 4;
- Delibera CIPE 217 del 21/12/1999, Programma Nazionale per la Valorizzazione delle Biomasse Agricole e Forestali;
- D.lgs 79/99 (cd "decreto Bersani") "Riassetto e liberalizzazione del mercato elettrico";
- DPCM 8 marzo 2002, Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
- D.lgs 29/12/2003 n. 387, attuazione della Direttiva 2001/77/CE del 27/10/2001 promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Legge n. 239 del 23/08/2004, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (G.U. del 13-09-2004 n. 215);
- Reg.CE 1/2004 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- DPCM 8 ottobre 2004, Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
- Trasmissione alla Commissione delle informazioni sintetiche di cui all'art. 19 comma 1 del Reg CE 1/2004, acquisite e registrate con n. XA 74/2005, pubblicate su internet alla pagina http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/xa7405_it.pdf.

FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

Sono concessi aiuti alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per interventi che perseguono le seguenti finalità:

- riduzione dei costi di produzione con particolare riferimento al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti e dei fenomeni erosivi;
- promozione della diversificazione delle attività agricole.

I suddetti incentivi trovano riferimento nell'art. 4 del Reg. CE 1/2004.

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Intero territorio regionale.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'attuazione degli interventi di seguito specificati sono utilizzabili risorse finanziarie che ammontano a complessivi € 1.990.941,22 assegnati e trasferiti alla Regione Campania con il DM n. 156409 del 8 novembre 2001 per le iniziative contemplate dal D.lgs 173/98, art. 1, commi 3 e 4.

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono persone fisiche o giuridiche, imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, che esercitano attività agricola in forma singola o associata, iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono terreni.

In caso di affitto il contratto deve essere regolarmente registrato nei modi di legge presso l'Agenzia delle Entrate e la sua durata al momento della presentazione della domanda deve essere almeno pari a quella del vincolo di destinazione e d'uso degli investimenti da finanziare (10 anni per gli investimenti fissi, e 5 anni per quelli mobili), è necessaria inoltre, l'espressa dichiarazione e autorizzazione del proprietario o del/i comproprietario/i a poter effettuare gli interventi previsti.

Ai fini del presente intervento non è ammesso il titolo del comodato d'uso.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

A) Incentivazione della produzione ed utilizzazione di biomasse per finalità energetica, esclusi i rifiuti.

Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale per i seguenti interventi:

costo di impianto di specie forestali governate a ceduo a turno breve (short rotation forestry: SRF) o di colture erbacee ligno-cellulosiche per la produzione di biomassa da destinare ad usi energetici;

installazione di generatori termici ad alto rendimento alimentati da biomasse provenienti dalle colture sopra indicate, da residui colturali, residui delle attività boschive, etc. .

Dal presente intervento, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 1, commi 3 e 4 e del regolamento attuativo di cui al decreto MIPAF 11 settembre 1999, n. 401 sono esclusi i rifiuti.

B) Aiuti per gli investimenti che prevedono l'utilizzo di altre fonti energetiche rinnovabili e per interventi tesi ad ottenere risparmio energetico e/o riduzione di emissioni climalteranti (CO₂).

Gli aiuti sono concessi solo ad aziende in cui la produzione energetica sia sussidiaria rispetto all'attività agricola.

Le aziende agricole beneficiarie degli interventi sono tenute al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di energia da fonti rinnovabili.

Le caratteristiche tecniche degli investimenti oggetto delle categorie di aiuti sopra indicate saranno definite e precisate in sede di bando di attuazione del presente programma predisposto dal Settore Interventi per la Produzione Agricola.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili comprendono:

- a) costo di impianto di specie forestali governate a ceduo a turno breve (short rotation forestry: SRF) o di colture erbacee ligno-cellulosiche per la produzione di biomassa da destinare ad usi energetici;
- b) acquisto, installazione e posa in opera di generatori e impianti termici ad alto rendimento alimentati con le biomasse combustibili di cui all'allegato III del DPCM 8 marzo 2002;
- c) acquisto, installazione e posa in opera di impianti che utilizzano altre fonti energetiche rinnovabili o che siano utili a contenere i costi di produzione energetici;
- d) acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta, stoccaggio e prima lavorazione della biomassa;
- e) spese generali e tecniche, fino alla concorrenza massima del 12% sull'importo degli investimenti ammessi; la percentuale relativa all'acquisto dei beni durevoli è ridotta al 7%.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditive che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% dei costi ammissibili ed è elevabile al 50% per le imprese site in zone svantaggiate definite ai sensi dell'art. 17 del reg. CE 1257/1999. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % elevabile al 60 % nelle zone svantaggiate.

In ogni caso, le spese ammissibili non possono superare complessivamente i limiti fissati nel Complemento del POR Campania 2000-2006, a norma dell'art. 7 del regolamento (CE) 1257/1999.

Per «giovani agricoltori» si intendono produttori di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di poter beneficiare dei contributi previsti, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- conoscenze e competenze professionali adeguate del titolare ovvero del responsabile tecnico dell'azienda;
- condurre aziende agricole che:
- dimostrino redditività economica;

- rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

La dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità e le procedure di controllo per il loro rispetto sono definite in analogia con le misure del POR Campania 2000-2006.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le procedure di attuazione del presente programma saranno oggetto di uno specifico bando approvato dal dirigente del Settore Interventi Produzione Agricola con proprio provvedimento.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà stilata in base a parametri di valutazione che saranno definiti dal suddetto bando.

PROCEDURE DI CONTROLLO

I Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura e CePICA e gli STAPF provvedono ad individuare funzionari diversi dagli istruttori per effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Ministeriale del 26/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni, i controlli finalizzati a verificare la realizzazione degli investimenti oggetto dei presenti aiuti nel rispetto delle procedure e dei vincoli indicati.

Il settore competente provvede al controllo del 100% delle domande pervenute e al controllo del 100% dell'attuazione degli investimenti e degli impegni assunti. Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

ENTI ATTUATORI

L'intervento è gestito direttamente dalla Regione Campania attraverso le strutture centrali e periferiche (STAPA-CePICA e STAPF) dell' AGC Sviluppo Settore Primario.